

DOTTRINA

FEDE E SACRAMENTALITÀ DEL MATRIMONIO. LA PROSPETTIVA CANONICA

ANDREA D'AURIA

ABSTRACT: Il presente articolo affronta sinteticamente la problematica di quale sia la rilevanza giuridica di un matrimonio celebrato secondo la forma canonica, da due soggetti battezzati che abbiano perso la fede, o l'abbiano rifiutata, o che siano assolutamente lontani dalla pur minima percezione di quella che possa essere la progettualità del disegno di Dio in ordine al matrimonio o che non conoscono o che addirittura rifiutano ogni dimensione trascendente del patto coniugale. Posto che l'insegnamento ecclesiale si è attestato sul principio dell'inseparabilità tra contratto e sacramento, viene presentata la corrente che afferma invece che la mancanza di fede non permetterebbe il realizzarsi della dinamica sacramentale, sebbene i due coniugi siano battezzati. Successivamente viene analizzata la dottrina relativa al principio dell'intentio faciendi id quod facit Ecclesia Christi e alla sua declinazione quanto al sacramento del matrimonio. Segue una disamina del principio dell'intenzione prevalente in ordine alla possibilità di comprendere se l'esclusione della sacramentalità abbia potuto inficiare la validità del matrimonio e dell'ignoranza della dignità sacramentale quale errore che possa viziare il

ABSTRACT: This article on "Faith and sacramentality of marriage" faces the issue of what is the juridical significance of a marriage celebrated according to the canonical form, by two baptized persons who have lost their faith, or have refused it or are absolutely far from even the slightest perception of what can be the design of God with respect to marriage or who do not know or even reject any transcendent dimension of the conjugal covenant. Given that the teaching of the Church stands on the principle of inseparability between contract and sacrament, the second current is here presented, that affirms that the lack of faith would not allow the realization of the sacramental dynamic, though both spouses are baptized. Then we analyze the doctrine concerning the principle of the intentio faciendi id quod facit Ecclesia Christi and its declination in the sacrament of marriage. The article continues with a short examination of the principle of the prevailing intention with respect to the possibility of understanding whether the exclusion of sacramentality has been able to affect the validity of marriage; the ignorance of the sacramental dignity as an error that may

consenso. Ampio spazio viene concesso alla riflessione sul fatto se l'esclusione della dignità sacramentale sia un caso di esclusione totale o parziale. Vengono poi offerte conclusioni che sostengono in modo argomentato il principio dell'irrelevanza della fede in ordine alla celebrazione di un valido matrimonio.

PAROLE CHIAVE: Inseparabilità tra contratto e sacramento. Intentio generalis. Intentio faciendi nel matrimonio. Errore sulla dignità sacramentale. Esclusione della dignità sacramentale.

vitate the consent is also studied. Wide space is given to reflect on the fact whether the exclusion of the sacramental dignity is a case of total or partial exclusion. Finally conclusions are offered that support with arguments the principle of the irrelevance of faith in relation to the celebration of a valid marriage.

KEY WORDS: Inseparability between Contract and Sacrament. Intentio generalis. Intentio faciendi in Marriage. Error on the Sacramental Dignity. Exclusion of the Sacramental Dignity.

SOMMARIO: 1. Il porsi di un problema. – 2. Breve retrospettiva storica. – 3. L'intentio faciendi. – 4. L'intenzione prevalente. – 5. L'ignoranza della dignità sacramentale. – 6. Esclusione totale o parziale? – 7. Conclusioni.

1. IL PORSI DI UN PROBLEMA

UNA silenziosa apostasia delle masse. Così è stato definito il fenomeno dell'abbandono della fede o della pratica religiosa da parte di un numero cospicuo, purtroppo crescente, di battezzati cattolici, soprattutto nelle realtà del cosiddetto primo mondo. Si sono coniate espressioni apposite, a volte un po' umoristiche, per definire tali situazioni. Si è parlato anche di atei praticanti per descrivere la situazione di coloro che frequentano la messa domenicale, magari sono anche impegnati in parrocchia, ma che di fatto sono lontanissimi da ogni percezione religiosa dell'esistenza.

Un Autore così si esprime: "si afferma che è una constatazione di fatto che oggi sempre con maggior frequenza capitano casi di battezzati, i quali, dopo la rottura irreparabile del vincolo ed anche, dopo aver ottenuto il divorzio, ricorrono ai Tribunali Ecclesiastici e chiedono che il loro matrimonio sia dichiarato nullo per l'esclusione del carattere sacramentale della loro unione, perché – dicono – pur non credendo, e anzi privi di fede, avrebbero celebrato il matrimonio in Chiesa non già per motivi religiosi, ma esclusivamente per motivi sociali, familiari, di pura convenienza, o a causa del fascino esteriore del rito religioso".¹

¹ P. PELLEGRINO, *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio*, in AA.VV., *Diritto Matrimoniale Canonico*, vol. II, *Il consenso*, a cura di P.A. BONNET e C. GULLO, «Studi Giuridici» LXI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, p. 377. A tal proposito si veda anche: D. FALTIN, *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, con particolare riferimento al matrimonio dei battezzati non credenti*, in AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano 1990, p. 80.

Il problema era già stato posto molto acutamente da Benedetto XVI, quando, parlando al clero della Val d'Aosta, così si esprimeva: “nessuno di noi ha una ricetta fatta, anche perché le situazioni sono sempre diverse. Direi particolarmente dolorosa è la situazione di quanti erano sposati in Chiesa, ma non erano veramente credenti e lo hanno fatto per tradizione, e poi trovandosi in un nuovo matrimonio non valido si convertono, trovano la fede e si sentono esclusi dal Sacramento. Questa è realmente una sofferenza grande e quando sono stato Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ho invitato diverse Conferenze episcopali e specialisti a studiare questo problema: un sacramento celebrato senza fede. Se realmente si possa trovare qui un momento di invalidità perché al sacramento mancava una dimensione fondamentale non oso dire. Io personalmente lo pensavo, ma dalle discussioni che abbiamo avuto ho capito che il problema è molto difficile e deve essere ancora approfondito. Ma data la situazione di sofferenza di queste persone, è da approfondire.”²

Potremmo dire che il problema si pone sinteticamente nei seguenti termini: qual è la rilevanza giuridica di un matrimonio celebrato in chiesa, cioè secondo la forma canonica, da due soggetti battezzati che abbiano perso la fede, o l'abbiano rifiutata o che siano assolutamente lontani dalla pur minima percezione di quella che possa essere la progettualità del disegno di Dio in ordine al matrimonio o che non conoscono o che addirittura rifiutano ogni dimensione trascendente del patto coniugale?

La problematica si presenta realmente sconfinata, anche perché tanto è stato scritto e detto al riguardo; il problema del matrimonio dei battezzati non credenti è diventato veramente una *crux interpretum* dei tempi moderni, tant'è vero che perfino Joseph Ratzinger sembrava trovarsi di fronte ad una *impasse*.

L'insegnamento ecclesiale si è ormai attestato sul principio – contenuto nel can. 1055 – dell'inseparabilità tra contratto e sacramento, anche se storicamente questo punto non è mai stato un'acquisizione pacifica e si è presentato anzi come molto controverso.³

Il Signore Gesù ha elevato, in forza della grazia proveniente dal battesimo, a dignità sacramentale una realtà naturale preesistente, facendola assurgere a dignità di segno salvifico, espressivo dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Potremmo dire, in altre parole, che l'istituto del matrimonio esiste anche prima della venuta di Cristo, a prescindere dalla sua santificazione e fa

² http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20050725_diocesi-aosta_it.html

³ E. CORECCO, *L'inseparabilità tra contratto matrimoniale e sacramento alla luce del principio scolastico «Gratia naturam perficit, non destruit naturam»*, in *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico*, (a cura di G. BORGONOVO e A. CATTANEO), Piemme, Casale Monferrato, pp. 446-515.

parte dell'ordine di natura. Anche l'uomo che non ha mai avuto la grazia di conoscere Cristo è naturalmente, oseremmo dire, istintivamente, incline al matrimonio.⁴

Si afferma giustamente che due persone entrando nell'ordine della redenzione, in virtù del lavacro battesimale – *gratia naturam perficit* – non possono poi più retrocedere all'ordine della creazione e celebrare così un semplice matrimonio naturale. A ciò si aggiunge anche la considerazione che se in ogni sacramento la materia e la forma sono dati da elementi specifici voluti da Cristo, da lui indicati e istituiti e cioè direttamente o indirettamente riconducibili alla sua volontà – ad esempio il pane, l'acqua, il vino – nel matrimonio invece gli elementi sono quelli stessi del patto coniugale naturale e cioè il consenso diretto alla possibilità di istituire una comunione di tutta la vita.⁵

L'inseparabilità tra contratto e sacramento ha quindi fissato il principio secondo il quale un uomo ed una donna battezzati non possono contrarre un valido matrimonio che non sia per ciò stesso sacramento; non possono quindi celebrare un matrimonio semplicemente naturale ed essendo inseparabile l'aspetto contrattuale umano dall'aspetto soprannaturale sacramentale l'esclusione o la non rinvenibilità dell'aspetto sacramentale comporterà la nullità del matrimonio *tout court*.

In un certo qual modo tale dottrina “complica” la questione, in quanto conduce all'improponibilità per due battezzati che abbiano perso la fede o che siano lontani da una visione cristiana del matrimonio di celebrare un valido matrimonio naturale, cioè non sacramentale, così come lo potrebbero celebrare due non battezzati. Ciò pone non pochi problemi, come vedremo, a riguardo del diritto naturale a sposarsi – *ius connubii* o *ius ad nuptias*.⁶ Si è detto infatti che la situazione del battezzato che non voglia sposarsi in Chiesa è ben peggiore di quella che del non battezzato che almeno potrà celebrare un valido matrimonio naturale.⁷

⁴ U. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano y sacramento*, in *Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II*, Biblioteca De Autores Cristianos, Madrid 2007, p. 274 e ss.

⁵ Per tutta questa parte si veda: C. BURKE, *La sacramentalità del matrimonio: Riflessioni canoniche*, in AA.VV., *Sacramentalità e validità del Matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, «Studi Giuridici» xxxvi, Libreria Editrice Vaticana, Città Del Vaticano, p. 139-144; M. MINGARDI, *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 19 (2006) 430 ss.

⁶ A. D'AURIA, *Libertà del fedele e scelta della vocazione*, U.U.P., Città del Vaticano 2012, p. 159 ss.; C. BURKE, *La sacramentalità del matrimonio: riflessioni teologiche*, «Apollinaris» 6 (1993) 315-338.

⁷ M. RIVELLA, *Il matrimonio dei cattolici non credenti e l'esclusione della sacramentalità*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento*, «Studi Giuridici» lxxv, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, p. 114.

In altre parole siamo di fronte ad una duplice possibilità che non presenta un'ulteriore via di uscita: o due battezzati si sposano celebrando un sacramento, oppure celebrano un matrimonio nullo. *Tertium non datur*. Se ci si sposa con l'intenzione che non si produca un sacramento o escludendo la dignità sacramentale dello stesso allora non si ci sposa affatto.⁸

Tale dottrina è stata accusata di "automatismo sacramentale" – un eufemismo che tende in realtà a smorzare il principio *dell'ex opere operato*⁹ – per cui, si dice, il sacramento si produrrebbe meccanicamente, al di là della consapevolezza che i coniugi ne abbiano, i quali anche se sprovvisti di fede o completamente chiusi al trascendente e disinteressati ad ogni dinamica soprannaturale, celebrerebbero un matrimonio sacramentale per il semplice fatto di essere battezzati, e ciò anche a loro insaputa, purché – secondo i requisiti proprio della teologia sacramentaria – essi abbiano, come vedremo più ampiamente in seguito, l'*intentio faciendi id quod facit Ecclesia Christi*.¹⁰ Tale intenzione si declinerebbe nel concreto nella volontà di celebrare un matrimonio valido così come lo intende la Chiesa e cioè un matrimonio unico ed indissolubile, accettando implicitamente la dinamica sacramentale.¹¹

A riguardo di tale problematica, a partire dagli anni settanta, due linee di pensiero si stanno fronteggiando. Posta l'assoluta inscindibilità tra contratto e sacramento, una prima corrente maggioritaria e maggiormente ancorata alla tradizione afferma che non è richiesta la fede per la valida celebrazione del matrimonio, ma è sufficiente, come abbiamo appena affermato, che nei coniugi sia rinvenibile l'*intentio faciendi id quod facit Ecclesia Christi* – detta anche *intentio generalis*; l'intenzione cioè di celebrare un matrimonio valido secondo l'ordine di natura. Tale matrimonio assurge automaticamente alla dignità sacramentale, in forza della grazia battesimale e ciò anche qualora i coniugi non ne siano consapevoli.¹²

Una seconda corrente afferma invece che la mancanza di fede non permetterebbe il realizzarsi della dinamica sacramentale, sebbene i due coniugi

⁸ U. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano y sacramento*, in: *Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II*, Biblioteca De Autores Cristianos, Madrid 2007, p. 276.

⁹ T. RINCÓN PEREZ, *Fé y sacramentalidad del matrimonio*, in AA.VV., *Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia*, Pamplona 1980, p. 184; PELLEGRINO, *L'esclusione della sacramentalità...*, cit., p. 370.

¹⁰ BURKE, *La Sacramentalità del matrimonio...*, cit., p. 145.

¹¹ Cfr: M. F. POMPEDDA, *Intenzionalità sacramentale*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento*, «Studi Giuridici» LXV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, p. 34. A tal proposito si veda anche G. BERTOLINO, *Fede, intenzione sacramentale e dimensione naturale del matrimonio*, «Il Diritto Ecclesiastico» 112 (2001) 1443.

¹² C. GULLO, *Guida ragionata alla giurisprudenza rotale in tema di rilevanza della dignità sacramentale del matrimonio*, in AA.VV., *Sacramentalità e validità del Matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, «Studi Giuridici» xxxvi, Libreria Editrice Vaticana, Città Del Vaticano, p. 285 ss.

siano battezzati, e che posta l'inscindibile unità tra contratto e sacramento il mancato verificarsi dell'aspetto sacramentale comporterebbe la nullità del matrimonio. Detto in altri termini la mancanza di fede porterebbe inevitabilmente all'esclusione della dignità sacramentale con conseguente nullità del patto coniugale.

Questa seconda posizione si basa, in realtà, a nostro avviso, su un indebolimento dell'identità tra contratto e sacramento, in quanto si ammette che i coniugi possano positivamente volere il contratto matrimoniale senza volere il sacramento, il che per i sostenitori dell'altra teoria è qualcosa di estremamente difficile, se non addirittura impossibile.¹³

Tutta la nostra riflessione si muove ovviamente all'interno della problematica della validità del matrimonio, in quanto, *ça va sans dire* che affinché il matrimonio sia spiritualmente fruttuoso si richiede che i coniugi abbiano una fede consapevole e matura, siano in stato di grazia e conoscano e vogliano il sacramento che stanno ricevendo.

2. BREVE RETROSPETTIVA STORICA

Desidereremmo ora offrire qualche breve elemento storico utile alla ricostruzione del più recente dibattito dottrinale in materia.

Una proposizione del Sillabo condanna la seguente affermazione: "in forza del solo contratto civile può sussistere fra cristiani un vero matrimonio, ed è falso che il contratto di matrimonio fra cristiani è sempre il sacramento, o che il contratto è nullo, se si esclude il sacramento".¹⁴ Tale proposizione esprime *a contrario* l'inseparabilità tra contratto e sacramento e di conseguenza la nullità del matrimonio se viene esclusa la dignità sacramentale.

Va qui ricordato che la dottrina anteriore al Codice del '17 già ammetteva la nullità del matrimonio per esclusione della dignità sacramentale, se questa ricadeva nella *condicio sine qua non*. La dottrina e la giurisprudenza si erano quindi attestate sul principio: "*qui non contraheret, nisi adjecta formaliter conditione non suscipiendi sacramentum, invalide contraheret.*"¹⁵

La giurisprudenza rotale successiva si attestò poi sul principio che il matrimonio era nullo se uno o entrambi i coniugi avessero contratto matrimonio esprimendo il consenso matrimoniale attraverso la formula "*volo matrimo-*

¹³ BURKE, *La Sacramentalità del matrimonio...*, cit., p. 150. A tal proposito si veda anche: M. MINGARDI, *L'esclusione della sacramentalità...*, cit., p. 422.

¹⁴ Sillabo, DH 2973. A commento si veda A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione della sacramentalità del matrimonio*, in: *Matrimonio e Sacramento*, «Studi Giuridici» LXV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, p. 98.

¹⁵ M. ROSSET, *De sacramento matrimonio*, t. I, S. Joannis Mauriana (Sabaudia) 1895, lib. I, art. 2 p. 268-276; J. D'ANNIBALE, *Summa Theologiae moralis*, pars III, tract. VIII, *De Matrimonio*, Mediolanii 1883, p. 212, 216; STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione...*, cit., p. 99.

nium sed nolo sacramentum, secus nolo ipsum matrimonium.”¹⁶ L’esclusione della dignità sacramentale portava quindi alla nullità del matrimonio se espressa sotto forma di condizione¹⁷ – mi voglio sposare a condizione che questo non sia un sacramento – o sotto la specie giuridica della volontà prevalente e predominante per cui si afferma che l’intenzione di non volere un sacramento prevale sulla volontà di sposarsi e, in tal modo, la volontà si dirige verso un’esclusione totale del matrimonio.¹⁸ Situazioni che venivano poi ritenute sostanzialmente equivalenti.¹⁹

Tale posizione, secondo la quale l’esclusione della dignità sacramentale è sostanzialmente irrilevante quanto alla validità del matrimonio – salvo che non si risolva in una *condicio sine qua non* o in una volontà prevalente che porta ad escludere il *matrimonium ipsum* – si basa sul convincimento che il matrimonio è valido quando i contraenti esprimono una volontà diretta al patto coniugale così come è nell’ordine di natura, in quanto in conseguenza di ciò la dignità sacramentale e gli effetti soprannaturali dipendono poi e si producono in forza della volontà di Cristo.²⁰

La problematica in questione si è in un certo qual modo complicata a seguito del pronunciamento della Commissione Teologica Internazionale del 6 dicembre 1977. Tale testo, pur non essendo magistero autentico, gode purtuttavia di una non trascurabile autorità dottrinale, tanto da aver influenzato non poco l’opinione di canonisti e teologi.

Ci pare utile riportare qui solo il passaggio saliente di tale pronunciamento:

La realtà dei «battezzati non credenti» pone oggi un nuovo problema teologico e un grave dilemma pastorale, soprattutto se emerge chiaramente l’assenza o il rifiuto della fede. L’intenzione richiesta – l’intenzione di fare ciò che fanno Cristo e la Chiesa – è la condizione minima necessaria perché ci sia veramente un atto umano di impegno sul piano della realtà sacramentale. Certamente non bisogna confondere il problema dell’intenzione con quello relativo alla fede personale dei contraenti, ma non è neppure possibile separarli totalmente. In ultima analisi, la vera intenzione nasce e si nutre di una fede viva. Nel caso in cui non si avverta alcuna traccia della fede in quanto tale (nel senso del termine «credenza», disposizione a credere) né alcun desiderio della grazia e della salvezza, si pone il problema di sapere, in realtà, se

¹⁶ STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione...*, cit., p. 100.

¹⁷ «Exclusionem sacramenti consensui apposuerint ut veram condicionem, ita ut ipsum matrimonium non voluerint, si sit sacramentum», «Communicationes», 3, 1971, p. 76, cit. in STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione...*, cit., p. 102 in nota.

¹⁸ Cfr. MINGARDI, *L’esclusione della sacramentalità...*, cit. p. 419.

¹⁹ STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione...*, cit., p. 101.

²⁰ Cfr. M. RIVELLA, *Il matrimonio dei cattolici non credenti e l’esclusione della sacramentalità*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento*, «Studi Giuridici» LXV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, pp. 111-112.

l'intenzione generale e veramente sacramentale di cui abbiamo parlato, è presente o no, e se il matrimonio è contratto validamente o no. La fede personale dei contraenti non costituisce, come è stato notato, la sacramentalità del matrimonio, ma l'assenza della fede personale può compromettere la validità del sacramento.

Questo fatto origina nuovi interrogativi ai quali non sono state trovate finora risposte sufficienti; esso impone nuove responsabilità pastorali in materia di matrimonio cristiano. «Innanzitutto i pastori si sforzino di sviluppare e nutrire la fede dei fidanzati poiché il sacramento del matrimonio suppone e richiede la fede » (*Ordo celebrandi matrimonium. Praenotanda*, n. 7).²¹

La Commissione Teologica Internazionale svolge il seguente iter concettuale. Si afferma la necessità di distinguere tra fruttuosità e validità del sacramento. Per quanto riguarda la fruttuosità è ben inteso ed indiscusso che occorra la fede. Per la validità del sacramento invece la Commissione Teologica Internazionale afferma che senza l'*intentio faciendi* non vi può essere un valido sacramento. È chiaro che occorre qui poi distinguere il problema relativo alla possibile mancanza di fede dall'assenza dell'*intentio generalis*; un sacramento potrebbe cioè essere validamente celebrato anche senza la fede, purché ci sia ovviamente tale *recta intentio*. Ma secondo la Commissione Teologica Internazionale questi due problemi non sono del tutto separabili. La Commissione arriva a dire, infatti, che senza un pur minimo *vestigium fidei* è ben difficile affermare che vi sia tale *recta intentio* e quindi valido sacramento.

Il prosieguo della Dichiarazione sembra poi essere ancora più deciso e radicale in tal senso laddove si afferma:

Non si può tuttavia escludere l'esistenza di casi in cui, per dei cristiani, la coscienza sia deformata da ignoranza o da errore invincibile. Essi giungono a credere sinceramente che possono contrarre un vero matrimonio escludendo il sacramento. In questa situazione, essi non sono in grado di contrarre un matrimonio sacramentale valido poiché negano la fede e non hanno l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa."

Tale pronunciamento ha scatenato un vivace dibattito ed ha aperto il campo a riflessioni molto coraggiose, in quanto se la mancanza di fede mette in dubbio o addirittura esclude il sussistere dell'*intentio generalis*, se ne desume che i nubendi battezzati non credenti non possono celebrare un valido sacramento.²²

L'Esortazione Post-Sinodale *Familiaris Consortio* di Giovanni Paolo II, del 22 novembre 1981, al n. 68, sembra porre un correttivo a tale affermazione. Si afferma infatti che:

²¹ http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1977_sacramento-matrimonio_it.html#TESTO DELLE PROPOSIZIONI

²² STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione...*, cit., p. 108.

tuttavia, non si deve dimenticare che questi fidanzati, in forza del loro battesimo, sono realmente già inseriti nell'Alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa e che, per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio ... Voler stabilire ulteriori criteri di ammissione alla celebrazione ecclesiale del matrimonio, che dovrebbero riguardare il grado di fede dei nubendi, comporta oltre tutto gravi rischi. Quello, anzitutto, di pronunciare giudizi infondati e discriminatori; il rischio, poi, di sollevare dubbi sulla validità di matrimoni già celebrati, con grave danno per le comunità cristiane, e di nuove ingiustificate inquietudini per la coscienza degli sposi; si cadrebbe nel pericolo di contestare o di mettere in dubbio la sacramentalità di molti matrimoni di fratelli separati dalla piena comunione con la Chiesa cattolica, contraddicendo così la tradizione ecclesiale.

Quando, al contrario, nonostante ogni tentativo fatto, i nubendi mostrano di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati, il pastore d'anime non può ammetterli alla celebrazione. Anche se a malincuore, egli ha il dovere di prendere atto della situazione e di far comprendere agli interessati che, stando così le cose, non è la Chiesa ma sono essi stessi ad impedire quella celebrazione che pure domandano.

Il presente passaggio presenta contenuti assolutamente interessanti, in quanto si dice che bisogna presumere nei nubendi battezzati la retta intenzione, senza indagare ulteriormente sul loro grado di fede. Ciò altrimenti da una parte restringerebbe la possibilità di sposarsi e dall'altra metterebbe in questione la validità dei sacramenti già celebrati. Solo nel caso in cui i nubendi manifestino in modo esplicito e formale – *aperte et expresse* – un'avversione verso quello che fa la Chiesa, allora si dovrà impedire la celebrazione del matrimonio.

Il documento afferma in sintesi che la mancanza di fede non pregiudica la validità del matrimonio; che la *recta intentio* si presume e che solo un rifiuto esplicito e formale di intendere ciò che intende la Chiesa comporterà la nullità del matrimonio.

Tale pronunciamento non ha però messo termine al dibattito, anzi lo ha forse ulteriormente infiammato, in quanto ha lasciato aperto il problema di come valutare la sussistenza di questo rifiuto esplicito e formale e quindi l'eventuale mancanza della *recta intentio*.²³

Ancor più deciso si rileva essere l'intervento di Giovanni Paolo II nell'allocuzione alla Rota Romana del 1 febbraio 2001,²⁴ laddove si ribadisce l'unitarietà inseparabile tra contratto e sacramento e si parla dell'indole naturale

²³ RIVELLA, *Il matrimonio dei cattolici non credenti...*, cit., pp. 114-115; P. MONETA, *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento*, «Studi Giuridici» LXV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, pp. 82-84.

²⁴ http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2001/documents/hf_jp-ii_spe_20010201_rota-romana_it.html

dell'uomo e della donna a celebrare un matrimonio così come è nella tradizione della Chiesa. Nell'allocuzione alla Rota Romana del 30 gennaio 2003,²⁵ sempre il Papa Giovanni Paolo II afferma in sintesi che: "un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale."

Alcune sentenze rotali, che si sono basate su questi due discorsi di Giovanni Paolo II, sono arrivate ad affermare che se il nubente si sposa con retta intenzione, accettando cioè quello che è il vero matrimonio, allora la fede del nupturiente deve essere presunta, in quanto essa è implicita nella loro intenzione di sposarsi. Tale retta intenzione, quindi, contiene il «*minimum dispositionis personalis ad valide contrahendum*» anche per il non credente, e pertanto «*quodam vestigio fidei innititur*».²⁶

Desideriamo ora illustrare tematicamente i punti nevralgici attorno a cui si è innervata la discussione relativa alla tematica propria della nostra relazione. Intendiamo operare un'esposizione concettuale, più che non offrire una rassegna delle varie opinioni dei dottrinalisti e dei giudici rotali.

3. L'INTENTIO FACIENDI

È insegnamento comune della Santa Chiesa²⁷ quello secondo cui per amministrare o ricevere un sacramento occorre l'*intentio faciendi id quod facit Ecclesia Christi*, anche a prescindere dalla compresenza della fede nel ministro o in colui che riceve il sacramento. Tale insegnamento è fortemente legato alla tematica dell'*ex opere operato*, in quanto gli effetti del sacramento si producono al di là della consapevolezza che ne abbia il ministro, della sua dignità e grado di fede. E ciò anche in vista di tutelare l'affidamento e la buona fede del fedele che riceve il sacramento.

In sintesi la validità del sacramento non è mai inficiata dalla cattiva disposizione del fedele o del ministro, sebbene la fruttuosità e l'efficacia spirituale sono da graduarsi a secondo dallo stato di grazia o dalla disponibilità del fedele e del ministro. La Chiesa non ha mai negato infatti la rilevanza teologica del principio dell'*ex opere operantis*. L'unica eccezione riguarda il sacramento della confessione, in quanto un penitente non ben disposto, non pentito o gravemente incredulo o in mala fede, non renderà possibile il prodursi dell'effetto sacramentale proprio della confessione.²⁸ Potremmo dire che, in

²⁵ http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2003/january/documents/hf_jp-ii_spe_20030130_roman-rotait.html

²⁶ STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione...*, cit., p. 109.

²⁷ L. SABBARESE, *Fede, intenzione e dignità sacramentale nel matrimonio tra battezzati*, «Periodica» 95 (2006) 261-306.

²⁸ A. D'AURIA, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, «Periodica» 100 (2011).

questo caso, ciò che non permetterà il prodursi dell'efficacia spirituale, comporterà anche la nullità del sacramento *tout court*.

In modo unanime la tradizione canonistica ha sempre applicato tale principio anche alla celebrazione del matrimonio. Non vi è mai stata la necessità o l'interesse di investigare il grado di fede dei nubendi, in ordine alla possibilità di verificare la validità giuridica del patto coniugale. Si è sempre fatta consistere infatti l'*intentio faciendi* – detta anche *intentio generalis* o *recta intentio* – nella semplice volontà di celebrare un matrimonio naturalmente valido e quindi provvisto di tutti i suoi elementi essenziali. Si afferma che la volontà dei nubendi si dirige sul matrimonio ed essendo questi battezzati, essi recepiscono automaticamente il sacramento, al di là della consapevolezza che ne abbiano o della loro volontà.²⁹ Si è detto infatti: “*qui vult matrimonium, recipit sacramentum.*”³⁰

Un Autore in modo sintetico ed efficace così si esprime: “concludendo: se i due battezzati vogliono il matrimonio «che già esiste nell'economia della creazione» e lo celebrano validamente, esso, per la volontà di Cristo, diventa sacramentale. È sufficiente, quindi, che essi vogliano positivamente e consapevolmente detta realtà naturale, e non è necessario – per la validità del matrimonio – che vogliano consapevolmente la sacramentalità.”³¹ Si afferma quindi che non occorre provare la positiva *recta intentio* dei nubendi, in quanto questa si presume, è implicita nel desiderio di sposarsi ed è pertanto sufficiente che tale *intentio faciendi* non sia direttamente esclusa.³²

Come abbiamo visto questa consolidata certezza ha subito un'incrinatura dopo il Concilio Vaticano II ed è stata criticata da parte di alcuni Autori,³³ in quanto si è detto che laddove non è possibile rinvenire il seppur minimo *vestigium fidei* o non c'è alcuna parvenza di credenza, non è neppure rinvenibile la retta intenzione richiesta per celebrare validamente un sacramento e quindi lo stesso matrimonio.

Di conseguenza, secondo tale posizione, chi non ha la retta intenzione inevitabilmente rigetta il sacramento. “Inoltre, la fede può essere anche riguardata come fattore condizionante della validità del matrimonio: e ciò in quanto, mancando la fede, viene viziata o si indebolisce l'intenzione sacramentale. Si è perciò scritto che negli ultimi decenni si è spesso tentato di rivalutare la sacramentalità del matrimonio, anche sul piano giuridico-

²⁹ Z. GROCHOLEWSKI, *L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in AA.VV., *Diritto Matrimoniale Canonico*, vol. II, *Il consenso*, a cura di P.A. BONNET e C. GULLO, «Studi Giuridici» LXI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, pp. 244-245.

³⁰ BURKE, *La sacramentalità del matrimonio...*, cit., p. 156.

³¹ GROCHOLEWSKI, *L'errore circa l'unità...*, cit., p. 245. A tal proposito si veda anche: POMPEDDA, *Intenzionalità sacramentale...*, cit., pp. 37-38.

³² GROCHOLEWSKI, *L'errore circa l'unità...*, cit., p. 244.

³³ MONETA, *L'esclusione del sacramento...*, cit., p. 76.

canonico, mediante l'accentuazione della necessità della fede soprannaturale per celebrare un matrimonio veramente cristiano, esigendola, talvolta, per la validità delle nozze, almeno, come un presupposto di fatto, perché i nubendi abbiano l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa nel matrimonio dei battezzati.”³⁴

La Commissione Teologica Internazionale pare quindi aver messo in discussione la validità del sacramento del matrimonio celebrato da battezzati atei, non tanto e non solo in forza di una possibile esclusione diretta della sacramentalità – il che forse si verifica raramente – quanto piuttosto per il fatto che senza la fede verrebbe a mancare la retta intenzione quindi di conseguenza il sacramento.

Tale dichiarazione, come abbiamo accennato, ha dato il “la” ad accese e innumerevoli discussioni, a seguito delle quali vi è stata una spaccatura nella dottrina e nella giurisprudenza.

Da una parte si sostiene che in conseguenza di una visione più personalistica del matrimonio, introdotta dal Concilio, la totale assenza del requisito della fede non può non comportare il non prodursi del sacramento, pena il fatto di considerare questo come un mero automatismo giuridico-sacramentale che avviene tra due persone solamente in forza del battesimo ricevuto.³⁵ Si aggiunge che una volontà assolutamente chiusa o addirittura avversa al trascendente non potrà permettere il conseguimento dei fini soprannaturali.

Tale posizione, sostenuta in particolare da Serrano, Bruno, Corso, Pinto e – inizialmente – da Stankiewicz non afferma che la mancanza di fede porta direttamente alla nullità del matrimonio, o all'esclusione della dignità sacramentale, quanto piuttosto il fatto che l'assenza di fede condurrebbe ad un'esclusione della *recta intentio*. Tale ragionamento si basa sul fatto che il Concilio Vaticano II avrebbe escluso il principio dell'automatismo sacramentale, per cui, si è detto, non è sufficiente che due battezzati vogliano sposarsi affinché si produca un sacramento.

Tale dottrina ha come prodromo una sentenza *coram* Pinto del 1971. Il noto giurista affermava che per celebrare validamente un matrimonio è richiesta una *aliqua fides*, per cui chi non ha il dono della fede e considera il matrimonio un rito vano, è incapace di volere il sacramento. Un tale soggetto – secondo Pinto – non contesta e non rifiuta il matrimonio quale istituto naturale, bensì rifiuta l'insegnamento della Chiesa al riguardo e quindi, di conseguenza, non può accettare di fare ciò che intende Cristo e la sua Chiesa.³⁶

³⁴ PELLEGRINO, *L'esclusione della sacramentalità...*, cit., p. 380.

³⁵ Cfr. MONETA, *L'esclusione del sacramento...*, cit., p. 76.

³⁶ Per tutta questa parte si veda: GULLO, *Guida ragionata alla giurisprudenza rotale...*, cit., pp. 285-292.

Secondo tale posizione il parallelo che spesso si fa con l'unità e l'indissolubilità del matrimonio non è proponibile, in quanto un ateo o un acattolico può tranquillamente accettare di fare ciò che intende la Chiesa quanto al matrimonio unico ed indissolubile, "ma non perché vuole ciò che intende la Chiesa, bensì perché vuole ciò che è il matrimonio naturale, che incidentalmente (per lui) è quello che intende anche la Chiesa."

"La stessa cosa non può dirsi della sacramentalità, che non è un elemento del matrimonio naturale, ma solo di quello dei battezzati ... e un ateo o un acattolico non può volere ciò che contesta, altrimenti si farebbe credente o cattolico."³⁷

Tale corrente, appoggiandosi sul pronunciamento della Commissione Teologica Internazionale, afferma quindi che senza una traccia di fede o almeno una disposizione alla fede non si può avere sacramento e, posta l'assoluta inseparabilità col contratto matrimoniale, non si può realizzare un valido matrimonio. L'altra corrente sostiene invece che l'assenza di fede non impedirà il sussistere della retta intenzione, intesa qui quale volontà diretta a celebrare un matrimonio naturale. Come abbiamo già avuto modo di dire, gli sposi prestano la volontà matrimoniale diretta al prodursi degli effetti naturali del matrimonio e dalla volontà di Cristo discendono automaticamente gli effetti soprannaturali.

4. L'INTENZIONE PREVALENTE

Un altro concetto polare attorno a cui si è addensato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale a riguardo del tema che stiamo trattando, è quello relativo all'intenzione prevalente.

Il Gasparri afferma, come abbiamo già visto, che vi può essere una volontà che escluda la sacramentalità del matrimonio, rilevante quanto alla nullità dello stesso, qualora il fedele esprima un consenso enucleabile secondo la seguente formula: "*contraho tecum, sed nolo sacramentum et, si sacramentum feret, tunc nolo matrimonium.*" Oppure: "*volo matrimonium, sed nolo sacramentum, secus nolo ipsum matrimonium.*"³⁸

Tale affermazione autorevole del redattore del Codice del '17 ha portato la dottrina e la giurisprudenza a coniare la figura dell'intenzione prevalente o predominante. Tale costrutto giuridico si esprime nel seguente modo: il fedele vuole sposarsi, vuole il matrimonio, ma non vuole che si produca il sacramento e se questo non sarà possibile, allora escluderà il fatto stesso di sposarsi. In tal caso la volontà di non celebrare un sacramento prevarrà su quella di celebrare un matrimonio. Per il nupturiente

³⁷ GULLO, *Guida ragionata alla giurisprudenza rotale...*, cit., p. 287.

³⁸ Per tutta questa parte si veda STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione...*, cit., pp. 100-104.

è quindi più importante il fatto di non legarsi al sacramento che sposarsi validamente.

Dottrina e giurisprudenza hanno concordemente ravvisato che tale processo logico è equiparabile alla formulazione di una *condicio sine qua non* che può essere esplicita o implicita – “mi sposo a condizione che questo matrimonio non sia un sacramento” oppure “purché non sia un sacramento e se lo è allora non voglio sposarmi.” Tale tipo di condizione ridonda in un'esclusione totale dello stesso matrimonio, in quanto, posta l'assoluta inseparabilità tra contratto e sacramento, chi si sposa con una volontà assoluta e prevalente di escludere il sacramento di fatto esclude il *matrimoniale foedus* nella sua intierezza.

Occorre qui rammentare che non si tratta tanto di una volontà che prevale sull'altra, ma di un'intenzione che si dirige su un oggetto direttamente voluto ed inteso – nel nostro caso la non sacramentalità del matrimonio – ritendendolo così rilevante, che, se viene a mancare, allora si preferisce che non ci si sposi affatto.

La giurisprudenza più recente si è orientata quindi nel senso di considerare l'intenzione prevalente sotto la specie del consenso condizionato secondo la formula: “*exclusionem sacramenti consensui apposuerint ut veram conditionem, ita ut ipsum matrimonium non voluerint, si sit sacramentum*”. Oppure nella fattispecie in cui “*exclusio sacramentalitatis sit praevalens scilicet ut ponatur tamquam condicio explicita*”.³⁹

Si ritiene così che un tale processo logico porti verosimilmente anche all'esclusione dell'*intentio faciendi*, in quanto chi in modo risoluto orienta la sua volontà nel senso di non volere un sacramento, difficilmente ha l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.

Al contrario si è anche detto che la volontà prevalente di celebrare un vero matrimonio naturale fa presumere implicitamente l'*intentio faciendi* e quindi il matrimonio sarà valido, risultando così irrilevante la semplice esclusione della sacramentalità, fatta sempre salva ovviamente la possibilità della prova contraria. Se infatti l'intenzione prevalente è nel senso di celebrare il matrimonio allora l'esclusione della sacramentalità risulterà irrilevante.⁴⁰

5. L'IGNORANZA DELLA DIGNITÀ SACRAMENTALE

Un altro punto infuocato del moderno dibattito relativo al rapporto fede-sacramento nel matrimonio riguarda l'ignoranza della dignità sacramentale. Secondo un'inveterata tradizione della Chiesa, i matrimoni celebrati da coloro che ignorano o non considerano che il matrimonio è indissolubile,

³⁹ STANKIEWICZ, *La giurisprudenza in tema di esclusione...*, cit., p. 102. Secondo l'Autore tali espressioni sono rinvenibili in: «Communicationes» 3 (1971) 76 e «Communicationes» 9 (1977) 374.

⁴⁰ PELLEGRINO, *L'esclusione della sacramentalità...*, cit., p. 375.

unico e sacramentale sono da considerarsi validi.⁴¹ Ciò non ultimo anche per motivi di carattere ecumenico, perché se così non fosse dovremmo considerare nulli tutti i matrimoni dei battezzati riformati, presso i quali normalmente il matrimonio non è considerato un sacramento.⁴²

Tale principio si è sedimentato nell'attuale can. 1099. Tale disposto è, secondo la dottrina canonistica, la coerente applicazione, sotto il profilo della dottrina giuridica, del can. 126, laddove si dice che l'errore invalida l'atto giuridico solo se verte sulla sostanza o se ricade nella *condicio sine qua non*.⁴³ In forza di tale principio, il fatto di ignorare quella che è la sostanza del matrimonio, cioè ciò che lo costituisce, porta inevitabilmente alla sua invalidità (can. 1096).

Ebbene unità e indissolubilità e sacramentalità non sono la sostanza del contratto sacramentale, bensì sue qualità o proprietà essenziali. Ma com'è possibile allora celebrare un valido matrimonio se non si sa che questo è indissolubile, unico e sacramentale? Com'è possibile indirizzare la propria volontà su una cosa che non si conosce appieno o che non si conosce nelle sue proprietà essenziali? Ciò pare infatti essere contrario al noto brocardo della filosofia scolastica: *nihil volitum, quin praecognitum*.

Il Grochowsky, che ha studiato a fondo la questione, vede la soluzione del problema nell'insegnamento scolastico del *volitum in se* e del *volitum in alio*. Si afferma che affinché io possa veramente volere una cosa, la devo conoscere e volere in sé, nella sua globalità – *volitum in se* – mentre a riguardo degli elementi inseparabili da tale oggetto, non è necessario che siano direttamente conosciuti e voluti – *volitum in alio* – né in se stessi, né nella loro inseparabile connessione con l'oggetto propriamente voluto.

In tal modo si dimostra che io non posso volere in sé una cosa che non conosco – e da ciò deriva la nullità di un atto giuridico per ignoranza sostanziale e, nel caso del matrimonio, per assenza di conoscenza minima. Ma posso volere una realtà che non conosco, in quanto la voglio volendo l'oggetto principale con cui è connessa, purché ovviamente io non arrivi ad escluderla. In altre parole se io voglio il matrimonio, allora implicitamente voglio anche l'unità e l'indissolubilità, anche se direttamente non le conosco.⁴⁴ E

⁴¹ BURKE, *La sacramentalità del matrimonio...*, cit., p. 145.

⁴² Cfr. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano...*, cit., p. 276. A tal proposito si veda anche: A. STANKIEWICZ, *L'autonomia giuridica dell'errore di diritto determinante la volontà*, in AA.VV., *Diritto Matrimoniale Canonico*, vol. II, *Il consenso*, a cura di P.A. BONNET e C. GULLO, «Studi Giuridici» LXI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, p. 230.

⁴³ V. DE PAOLIS, *Il can. 126 ("condicio sine qua non") e il diritto matrimoniale*, in: *La condizione nel matrimonio canonico*. «Studi Giuridici» LXXXII, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, pp. 145-170.

⁴⁴ Per tutta questa parte e le relative citazioni si veda: GROCHOLEWSKI, *L'errore circa l'unità...*, cit., pp. 237-238.

voglio le proprietà essenziali dell'unità e l'indissolubilità, anche se le ignoro come qualità, in quanto voglio il matrimonio.

L'Autore fa il seguente esempio: se io vado in un ristorante e ordino il piatto tipico della regione, io voglio realmente tale pietanza e quindi il mio contratto sarà valido, anche se poi non so in che cosa consista precisamente tale pietanza, perché non ne conosco le qualità e gli ingredienti. "Chi seriamente vuole il matrimonio, logicamente vuole tutto ciò che in modo inseparabile è obiettivamente unito al matrimonio (l'unità, l'indissolubilità, la sacramentalità), anche se da lui ciò non è conosciuto, anche se circa ciò egli è in errore. Se, invece, colui che dice di volere il matrimonio, nello stesso tempo positivamente, in tal modo determini l'oggetto voluto che da esso venga escluso (esplicitamente o implicitamente) uno di questi elementi essenziali, soltanto in tal caso si deve constatare che l'oggetto voluto non è il matrimonio (anche qualora egli pensi che esso sia il matrimonio)".

Ma detto questo come intendere e configurare la possibilità che un errore che non verta sull'identificazione sostanziale del matrimonio possa invalidare il consenso? Quando l'ignoranza o l'errore su una qualità del matrimonio può comportare la nullità dello stesso?

La problematica si presenta, come di consueto, complessa e sconfinata.⁴⁵ Il punto su cui la dottrina maggioritaria si è attestata potrebbe essere riassunto come segue: mai l'errore circa la dignità sacramentale del matrimonio inficia lo stesso, a meno che l'oggetto del consenso non sia stato positivamente determinato conformemente a tale errore.⁴⁶ Possiamo in altre parole dire che se l'errore rimane nella sfera dell'intelletto – il cosiddetto *error simplex* – senza determinare l'oggetto del consentire e senza influenzare le scelte volitive della persona, allora tale errore mai avrà la forza di viziare il consenso.⁴⁷ Se invece l'errore è pervicace e radicato nel soggetto, allora tale *falsum iudicium* tende a deformare l'atteggiamento della volontà. Si afferma infatti che in alcuni soggetti l'errore è così radicato che essi concretamente non possono non volere che un matrimonio che di fatto rispecchi il loro errore.⁴⁸ Secondo la dottrina la volontà matrimoniale risulta così implicitamente condizionata dall'errore fino ad aversi un'implicita esclusione della dignità sacramentale.

Si tratta di casi in cui, secondo la dottrina "alcune espressioni ... sembrano affermare la possibilità di un errore che in modo abituale deformerebbe

⁴⁵ A riguardo di tale problematica si veda: J. KOWAL, *L'errore circa le proprietà essenziali o la dignità sacramentale del matrimonio* (c. 1099), «Periodica» 87 (1998) 287-327.

⁴⁶ GROCHOLEWSKI, *L'errore circa l'unità...*, cit., p. 238.

⁴⁷ V. DE PAOLIS, *L'errore che determina la volontà* (cf. can. 1099), in *Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico*, «Studi Giuridici» xxxix, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, p. 70 e ss.

⁴⁸ GROCHOLEWSKI, *L'errore circa l'unità...*, cit., p. 240. A tal proposito si veda anche: MONETA, *L'esclusione del sacramento...*, cit., p. 79.

talmente la personalità del contraente che in questa deformazione si dovrebbe vedere la positiva esclusione di un elemento essenziale del matrimonio, qualunque matrimonio una tale persona debba contrarre.”⁴⁹ È chiaro che occorrerà poi comunque provare la sussistenza dell’errore pervicace e il fatto che tale errore abbia determinato la volontà.⁵⁰

Molto si è detto e scritto a riguardo di tale *error determinans voluntatem* e soprattutto se si tratti di una figura autonoma di nullità⁵¹ o sia più semplicemente assimilabile alla fattispecie della simulazione, di cui al can. 1101. Si è anche affermato, come abbiamo già accennato, che il can. 1099 è in realtà l’applicazione del can. 126 alla disciplina matrimoniale, nella parte in cui si afferma che l’errore che cada sulla *condicio sine qua non* rende nullo l’atto anche se non verte su elementi essenziali.

Punto fermo di tutto il dibattito canonistico in materia è che l’errore circa le proprietà essenziali e la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso perché riguarda gli effetti giuridici delle nozze. La forza invalidante dell’*error determinans voluntatem* si basa in realtà su un’intenzione interpretativa: il nubente non avrebbe accettato di concludere il contratto matrimoniale se non fosse incorso nell’errore.

In sintesi l’*error iuris* porta alla nullità del consenso quando è stato così pervicace da condizionare la volontà a dirigersi su un oggetto che non può essere qualificabile come “matrimoniale”. L’errore è così radicato nel soggetto tanto da indurre la sua volontà a volere una cosa diversa da quella che è il matrimonio.

È interessante qui notare quanto afferma un Autore, secondo il quale la stessa mancanza di fede può configurarsi come un errore così pervicace e radicale che arriva a determinare la volontà fino a farle necessariamente escludere la sacramentalità del matrimonio. Si passerebbe quindi da una sfera intellettuale, in cui si colloca la carenza di fede, alla sfera volitiva, ove la pervicace avversione alla fede si risolve in un rifiuto della stessa dignità sacramentale.⁵²

6. ESCLUSIONE TOTALE O PARZIALE?

Un altro punto infuocato, su cui si è addensato il dibattito canonistico, è relativo alla questione se l’esclusione della dignità sacramentale sia una fattispecie di esclusione totale o parziale.⁵³

⁴⁹ GROCHOLEWSKI, *L’errore circa l’unità...*, cit., p. 241.

⁵⁰ A. STANKIEWICZ, *De errore voluntatem determinante (can. 1099) iuxta rotalem iurisprudentiam*, «Periodica» 79 (1990) 479-480.

⁵¹ A riguardo di tutta questa parte si veda STANKIEWICZ, *L’autonomia giuridica...*, cit., pp. 223-230.

⁵² PELLEGRINO, *L’esclusione della sacramentalità...*, cit., p. 385.

⁵³ M.A. ORTIZ, *L’esclusione della dignità sacramentale del matrimonio nel recente dibattito dot-*

I sostenitori della prima teoria,⁵⁴ quella che parla di un'esclusione totale, affermano che chi non vuole il sacramento, cioè rifiuta che il suo matrimonio abbia una dignità sacramentale, di fatto esclude il matrimonio stesso, cioè non vuole sposarsi affatto, in base al principio dell'inseparabilità tra contratto e sacramento.⁵⁵

Coloro che invece parlano di una simulazione parziale affermano che escludere la dignità sacramentale del matrimonio è equiparabile all'esclusione di un elemento o proprietà o qualità essenziale, alla stregua del caso in cui un soggetto si sposa volendo un matrimonio non indissolubile e non unico.⁵⁶ Si è detto che, in questo caso, l'esclusione della dignità sacramentale si configurerebbe come un capo autonomo di nullità, distinto dalla simulazione totale, in quanto, lo ricordiamo, secondo i sostenitori della prima teoria parlare di esclusione della dignità sacramentale coincide con un'esclusione totale del matrimonio e quindi, più semplicemente, con la volontà di non sposarsi.

Tale prima corrente ha trovato molta fortuna dalla fine degli anni settanta, soprattutto grazie agli studi del Card. Grocholewsky.⁵⁷ Secondo tale Autore la persona può psicologicamente trovarsi nella situazione di volere il matrimonio, ma senza volere l'aspetto o la proprietà essenziale della sacramentalità e di conseguenza contrae invalidamente.

Ma è qui interessante notare come lo stesso Autore affermi che questa è una posizione che si può verificare ben difficilmente, in quanto, come abbiamo già affermato, il nubente ha scarso interesse da un punto di vista soggettivo ad escludere la dignità sacramentale del matrimonio. Mentre, lo ribadiamo, il fatto di escludere l'unità o l'indissolubilità del matrimonio ha rilevanti conseguenze pratiche, in quanto si può avere interesse a celebrare – anche se poi di fatto non è possibile – un matrimonio dissolubile e aperto, per quanto riguarda invece la sacramentalità del matrimonio che motivo si avrebbe ad escludere qualcosa che si pensa non esista affatto e che non ha nessuna conseguenza o rilievo pratico?

trinale e giurisprudenziale, In: *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI – M.A. ORTIZ, Pontificia Università della Santa Croce. Facoltà di Diritto Canonico, Subsidia Canonica, 5, EDUSC, Roma 2009, p. 110 e ss.

⁵⁴ Per tutta questa parte si veda: GULLO, *Guida ragionata alla giurisprudenza rotale...*, cit. p. 289-290.

⁵⁵ PELLEGRINO, *L'esclusione della sacramentalità...*, cit. pp. 372-373. L'Autore cita qui P.A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano 1985, p. 126.

⁵⁶ MONETA, *L'esclusione del sacramento...*, cit., p. 76-77; GULLO, *Guida ragionata alla giurisprudenza rotale...*, cit., pp. 290-291.

⁵⁷ Z. GROCHOLEWSKI, *Crisis doctrinae et iurisprudentiae rotalis circa exclusionem dignitatis sacramentalis in contractu matrimoniali*, «Periodica» 67 (1978) 283-295.

Tali due teorie non si differenziano affatto quanto alle conseguenze pratiche in sede processuale, in quanto è certo che chi esclude la dignità sacramentale del matrimonio celebra un matrimonio nullo, al di là del fatto che si condivida o meno la teoria del capo autonomo di nullità e quindi della simulazione parziale.

Vi è però, a nostro avviso, una profonda differenza concettuale, in quanto secondo la prima teoria la sacramentalità non sarebbe in sé escludibile, in quanto è il “tutto”⁵⁸ del contratto e non solo una proprietà o qualità o elemento, alla stregua dell’unità o indissolubilità; il nupturiente che esclude quindi la sacramentalità del matrimonio lo fa perché in realtà non vuole sposarsi affatto.

Al contrario per la seconda teoria la sacramentalità sarebbe distinguibile nell’attitudine psicologica del nubente, dal punto di vista dell’atto del volere, per cui egli ritiene che si può sposare contraendo un matrimonio senza tale carattere soprannaturale – posto comunque il fatto che non essendo ciò possibile la conseguenza è l’invalidità del contratto stesso. Un Autore così si è espresso: “in fondo si tratta di valutare se l’esclusione della dignità sacramentale rende nullo il matrimonio pur in presenza di un’intenzione matrimoniale “naturale” completa. In altre parole, la questione se la forza invalidante della volontà contraria alla sacramentalità si configura come fattispecie di simulazione parziale o totale nella pratica si traduce nella possibilità di dichiarare nullo un matrimonio che i coniugi hanno voluto indissolubile, fedele e fecondo ma “positivamente” non sacramentale.”⁵⁹

Si è replicato che la dignità sacramentale non è una proprietà essenziale o elemento essenziale, in quanto se è corretto dire che il matrimonio ha il carattere dell’indissolubilità non è altrettanto adeguato affermare che ha il carattere della sacramentalità, in quanto è sacramento *tout court*.⁶⁰ La sacramentalità si profila quindi come una dimensione inclusiva di tutto il matrimonio, per cui chi la esclude in realtà non vuole sposarsi affatto.

Tale corrente arriva ad affermare che chi vuole il matrimonio secondo la sua dimensione naturale, di fatto vuole il sacramento e una volontà escludente tale dignità sarebbe addirittura irrilevante, a meno che non tocchi gli aspetti naturali dell’indissolubilità e dell’unità. Secondo tale posizione, che non accetta il capo autonomo, l’esclusione comporterebbe la nullità del matrimonio solo laddove sia possibile ricorrere alla teoria della volontà prevalente o sia rinvenibile una condizione impropria. In sintesi la figura dell’esclusione parziale o figura autonoma di nullità è incompatibile con

⁵⁸ PELLEGRINO, *L’esclusione della sacramentalità...*, cit., pp. 368-371.

⁵⁹ ORTIZ, *L’esclusione della dignità sacramentale...*, cit., p. 117.

⁶⁰ Per tutta questa parte si veda ORTIZ, *L’esclusione della dignità sacramentale...*, cit., pp. 122-125.

la teoria dell'intenzione prevalente, in quanto si afferma che si può anche volere il matrimonio escludendo soggettivamente la dimensione sacramentale.⁶¹

È pur vero, come lascia intendere l'Ortiz, che la differenza tra simulazione parziale o totale potrebbe profilarsi come del tutto irrilevante, in quanto in entrambi i casi il matrimonio verrà celebrato in modo invalido. Ciò che maggiormente conta è verificare se la disposizione a credere sia rinvenibile nella semplice intenzione di sposarsi secondo il progetto divino. Al contrario la volontà che si oppone alla dimensione sacramentale del matrimonio incide sulla sua validità qualora porti a escludere le dimensioni naturali della coniugalità, come ha affermato Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota che abbiamo sopra citato.

Personalmente propendiamo per la teoria del capo autonomo di nullità, perché è vero che, almeno da un punto di vista psicologico, può verificarsi il caso che un soggetto voglia un valido matrimonio con tutte le sue caratteristiche essenziali, ma per una profonda e radicata avversione alla fede ed alla sua dimensione religiosa rifiuta o non accetta che il suo matrimonio sia un sacramento.

7. CONCLUSIONI

Nel discorso alla Rota Romana del 26 gennaio 2013, Benedetto XVI, pochi giorni prima di rinunciare al suo ufficio primaziale, così si esprime:

Ma se è importante non confondere il problema dell'intenzione con quello della fede personale dei contraenti, non è tuttavia possibile separarli totalmente. Come faceva notare la Commissione Teologica Internazionale in un Documento del 1977, «nel caso in cui non si avverta alcuna traccia della fede in quanto tale (nel senso del termine “credenza”, disposizione a credere), né alcun desiderio della grazia e della salvezza, si pone il problema di sapere, in realtà, se l'intenzione generale e veramente sacramentale di cui abbiamo parlato, è presente o no, e se il matrimonio è contratto validamente o no» ...

Il beato Giovanni Paolo II, rivolgendosi a codesto Tribunale, dieci anni fa, precisò, tuttavia, che «un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale» (*ibidem*). Circa tale problematica, soprattutto nel contesto attuale, occorrerà promuovere ulteriori riflessioni.

... Non s'intende con ciò affermare che la fedeltà, come le altre proprietà, non siano possibili nel matrimonio naturale, contratto tra non battezzati. Esso, infatti,

⁶¹ M.A. ORTIZ, *L'esclusione della dignità sacramentale; la retta intenzione e la disposizione per credere*, «Ius Ecclesiae» 22 (2010) 95-96.

non è privo dei beni che «provengono da Dio Creatore e si inseriscono in modo incoativo nell'amore sponsale che unisce Cristo e la Chiesa» (Commissione Teologica Internazionale, *La dottrina cattolica sul sacramento del matrimonio* [1977], 3.4: *Documenti 1969-2004*, vol. 13, Bologna 2006, p. 147). Certamente, però, la chiusura a Dio o il rifiuto della dimensione sacra dell'unione coniugale e del suo valore nell'ordine della grazia rende ardua l'incarnazione concreta del modello altissimo di matrimonio concepito dalla Chiesa secondo il disegno di Dio, potendo giungere a minare la validità stessa del patto qualora, come assume la consolidata giurisprudenza di codesto Tribunale, si traduca in un rifiuto di principio dello stesso obbligo coniugale di fedeltà ovvero degli altri elementi o proprietà essenziali del matrimonio.”

“Con le presenti considerazioni, non intendo certamente suggerire alcun facile automatismo tra carenza di fede e invalidità dell'unione matrimoniale, ma piuttosto evidenziare come tale carenza possa, benché non necessariamente, ferire anche i beni del matrimonio, dal momento che il riferimento all'ordine naturale voluto da Dio è inerente al patto coniugale (cfr *Gen 2,24*).”⁶²

Il Sommo Pontefice, a pochi giorni dalla rinuncia al suo *munus*, sembra voler di nuovo “scompigliare le carte”, citando espressamente la controversa dichiarazione della Commissione Teologica Internazionale.

Come appare evidente, la problematica si presenta realmente come complessa e sconfinata, anche perché le scuole che si sono confrontate fanno fatica a “definire le definizioni” che usano. Spesso termini come: intenzione generale, intenzione prevalente, esclusione della dignità sacramentale, sacramento come elemento o come proprietà essenziale o come dimensione del matrimonio sembrano rincorrersi senza mai raggiungere la sufficiente chiarezza.

A volte entrambe le posizioni corrono il rischio, a nostro avviso, di cadere in una certa contraddizione. Si è fatto notare giustamente, ad esempio, che: “la questione riguardante la fede è molto più complessa di quello che si possa pensare, perché due sono i casi: a) o è vero che il sacramento del matrimonio “suppone e richiede la fede” (cf. SC, n. 59), e allora non è vero che non è necessaria alcuna fede per la sua valida amministrazione; b) oppure, è vero che non è necessaria alcuna fede, allora non si capisce perché la si debba supporre e richiedere.”⁶³ Se una cosa è presupposta, vuol dire che è richiesta e necessaria; se invece non ve ne è bisogno allora è inutile presupporla.

⁶² http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2013/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20130126_rota-romana_it.html

⁶³ D. FALTIN, *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio con particolare riferimento al matrimonio dei battezzati non credenti*, in AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, p. 57-94, cit. in MINGARDI, *L'esclusione della sacramentalità...*, cit., p. 428.

A nostro avviso la posizione secondo la quale non è richiesta la fede per celebrare un valido matrimonio presenta il vantaggio di essere innanzitutto maggiormente in armonia con la tradizione che ha sempre ammesso il matrimonio dei battezzati lapsi.⁶⁴ Inoltre tale insegnamento sottolinea maggiormente l'oggettività della rigenerazione sacramentale per cui, essendo il battezzato nuova creatura, la sua volontà diretta al matrimonio, di per sé – e diversamente non potrebbe essere – raggiunge fini soprannaturali, al di là della consapevolezza che se ne possa avere.

Inoltre, come abbiamo già affermato, secondo un'inveterata tradizione della Chiesa, i matrimoni celebrati da coloro che ignorano o non considerano che il matrimonio è indissolubile, unico e sacramentale sono da considerarsi validi.⁶⁵ Ciò non ultimo anche per motivi di carattere ecumenico, perché se così non fosse, dovremmo considerare nulli tutti i matrimoni celebrati dai battezzati riformati, presso i quali normalmente il matrimonio non è considerato un sacramento.⁶⁶

Una breve annotazione. È utile qui ricordare che prima della promulgazione del *Motu Proprio* di Benedetto XVI, *Omnium in Mentem*, del 30 ottobre 2009, un matrimonio tra due battezzati cattolici che avessero entrambi abbandonato la comunione ecclesiale *formali actu* veniva celebrato lecitamente e validamente, e ciò in forza dell'esenzione dalla forma canonica prevista dal can. 1117, anche qualora, ad esempio, la celebrazione avesse avuto luogo di fronte all'ufficiale dello stato civile – il cosiddetto matrimonio civile celebrato “in comune”. In questo caso il matrimonio oltre ad essere valido e lecito, nonché unico e indissolubile, aveva anche dignità sacramentale e ciò in virtù del disposto del can. 1055 § 2. Ma come pensare che due battezzati cattolici che avessero ripudiato la fede a tal punto da decidere di sposarsi “in comune” celebravano un matrimonio sacramento? Ciò è possibile solamente se si ammette, *servatis servandis*, che il matrimonio di un apostata è comunque valido e sacramentale.

Ma tale problematica è rimasta di fatto analoga anche dopo *Omnium in Mentem*, in quanto il can. 1071 prevede che chi ha abbandonato la fede cattolica *notorie* si può sposare secondo la forma canonica – previa licenza dell'Ordinario – e quindi celebrare un valido sacramento. Ebbene se il Legislatore ammette che chi ha abbandonato la fede cattolica *notorie* si possa sposare in Chiesa, secondo la forma canonica, è perché riconosce che tale soggetto possa celebrare un valido matrimonio sacramentale, indipendentemente dal fatto che abbia perso la fede.

Qualche ulteriore considerazione. Si è fatto giustamente notare che: “è

⁶⁴ Cfr. NAVARRETE, *Matrimonio cristiano...*, cit., p. 276.

⁶⁵ BURKE, *La sacramentalità del matrimonio...*, cit., p. 145.

⁶⁶ Cfr. STANKIEWICZ, *L'autonomia giuridica...*, cit., p. 230.

molto difficile, ossia è molto poco probabile che un errore circa la dignità sacramentale del matrimonio conduca ad una vera esclusione della sacramentalità o alla determinazione in tal senso dell'oggetto del proprio consenso.”⁶⁷ Infatti l'esclusione dell'unità o dell'indissolubilità del matrimonio ha concrete e rilevanti conseguenze sulla vita matrimoniale. Chi si sposa escludendo l'indissolubilità si riserva di fare un matrimonio *ad tempus* o di prova; oppure chi esclude l'unità lo fa perché si riserva di avere rapporti adulterini. Ma quali conseguenze pratiche può avere sul matrimonio il fatto di escludere la dignità sacramentale? Quali interessi si potrebbero avere? Quale tipo di matrimonio si vuole realizzare? Siamo qui di fronte a due distinte possibilità: chi crede alla sacramentalità del matrimonio non dovrebbe avere nessun interesse ad escluderla, anche perché si tratta comunque di un arricchimento per l'amore coniugale. Chi invece non vi crede, che interesse avrebbe soggettivamente a rifiutare una cosa che considera inesistente o assolutamente irrilevante? Riteniamo quindi piuttosto improbabile che chi si sposa possa escludere tale dignità sacramentale, almeno nella forma che la dottrina l'ha sin qui intesa.

Vi è poi un'ulteriore annotazione di non secondaria importanza. Ritenere che un battezzato cattolico che abbia perso la fede non possa celebrare un valido sacramento, comporterebbe una grave violazione dello *ius ad nuptias*, in quanto gli verrebbe in ogni modo preclusa la possibilità di celebrare un valido matrimonio. Posta infatti l'assoluta inseparabilità tra contratto e sacramento, l'unico matrimonio che un battezzato può celebrare è quello sacramentale. Ebbene atteso il fatto che un ateo battezzato vi sarebbe impossibilitato, questi in nessun modo potrà sposarsi, dato anche il fatto che un eventuale matrimonio civile – il cosiddetto matrimonio celebrato “in comune” – sarà nullo per difetto di forma ex cann. 1108 e 1117. Come si è giustamente detto, in questa condizione, l'unico che non può sposarsi è il battezzato ateo e la sua condizione è quindi ben peggiore di colui che tale battesimo non l'ha mai ricevuto.⁶⁸

Concludendo ci pare opportuno rammentare che ci troviamo oggi in una società così fortemente secolarizzata che parlare di esclusione o rifiuto della dignità sacramentale del matrimonio sono realtà e concetti che forse non sono neanche più percepibili dalla maggioranza di coloro che si rivolgono alla Chiesa Cattolica per la celebrazione del matrimonio. Probabilmente tale impostazione del problema risulta ancora un po' teorica ed accademica. Si è detto, infatti, che le figure classiche di esclusione e simulazione non sono più

⁶⁷ GROCHOLEWSKI, *L'errore circa l'unità...*, cit., p. 243.

⁶⁸ Cfr. RIVELLA, *Il matrimonio dei cattolici...*, cit., p. 114. Sulla stessa linea è: GROCHOLEWSKI, *L'errore circa l'unità...*, cit., p. 245.

sufficienti per spiegare e rendere ragione di tutta la complessità del fenomeno delle nullità matrimoniali in una società secolarizzata.⁶⁹

⁶⁹ “In effetti, quanto più si approfondisce la concezione personalistica del matrimonio e si cerca di attuare l’intima potenzialità di cui è dotata, ci si accorge di un eccessivo schematismo, di una quasi artificiosa rigidità della figura della simulazione e delle tradizionali ipotesi che ad essa vengono ricondotte. Vi è, indubbiamente, come è stato anche da altri osservato, una «inadeguatezza, ormai sempre più evidente, degli schemi contrattualistici della simulazione e delle spesso artificiose distinzioni che esse si portano dietro» (qui il Moneta cita in nota lo scritto di Salvatore BERLINGÒ, *Il matrimonio dei battezzati non cattolici e l’esclusione della sacramentalità*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento*, «Studi Giuridici» LXV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, pp. 126-136).” In: MONETA, *L’esclusione del sacramento...*, cit., p. 89.